


## Il rientro dei capitali LE ESPERIENZE DEGLI ALTRI



A confronto. In tre stati regolarizzazione con grandi differenze  
La detenzione non paga. Le norme straniere tassano i redditi derivati

# In Italia costi light e sanzioni salate

Rispetto a Gran Bretagna e Stati Uniti scudo con il 5% di beni e fondi nascosti

Marica Pennesi

Il rientro agevolato dei capitali nascosti nei paradisi fiscali o in paesi che offrono una fiscalità privilegiata è un'iniziativa promossa da numerosi governi tra le misure adottabili per immettere liquidità nei mercati, dilaniati dalla crisi, e per permettere di irrobustire la patrimonializzazione delle imprese.

Se questo è senz'altro l'obiettivo immediato, le norme che agevolano il rientro dei capitali occultati all'estero si inseriscono nell'ambito della guerra che i Paesi del G-20 e dell'Ocse hanno di-

### LE CONSEGUENZE

In caso di mancata emersione e omessa dichiarazione il fisco italiano può richiedere anche fino al 240 per cento

chiarato all'evasione fiscale, al riciclaggio di denaro criminale e alla corruzione: lo testimoniano con evidenza gli accordi raggiunti recentemente tra Svizzera, Stati Uniti, Francia e Germania nonché tra Liechtenstein e Gran Bretagna (o, nel nostro piccolo, la probabile futura collaborazione tra Italia e San Marino) e il sempre più progressivo avvicinamento agli standard dell'Ocse da parte dei Paesi *black list*, con un significativo ridimensionamento del segreto bancario e l'adozione di procedure per un effettivo scambio di informazioni.

Le normative sugli scudi fi-

scali si prestano dunque a essere valutabili con maggiore approfondimento proprio perché emanate nello stesso periodo storico e con la medesima finalità. Se l'ispirazione di principio di queste norme è evidentemente unitaria, tuttavia confrontando le soluzioni adottate da Italia, Stati Uniti e Gran Bretagna si riscontrano numerose differenze sostanziali che caratterizzano - sintetizzate nei grafici qui a destra - le diverse strategie con le quali i vari governi hanno affrontato l'emergenza di "sanare" le posizioni estere non dichiarate al fisco.

Tra le diversità più significative che emergono spicca innanzitutto quella relativa alla modalità che devono seguire coloro che intendono aderire alla regolarizzazione: obbligatoriamente nominativa e trasparente per Stati Uniti e Gran Bretagna, anonima invece per l'Italia.

Quanto al costo della procedura per l'adesione, la comparazione è meno facile, perché lo scudo inglese impone di ricostruire la posizione reddituale degli ultimi vent'anni del soggetto che aderisce allo scudo; negli Usa, invece, il costo del condono dipende principalmente dai redditi non dichiarati e non solo dal valore dei beni scudati, come invece accade in Italia. Negli Stati Uniti, infatti, nel caso di attività che non generano redditi, non c'è necessità di regolarizzare: balza però agli occhi che la regolarizzazione dei fondi neri esteri comporta per essi l'applicazione della tas-

sazione ordinaria.

Con riferimento, poi, agli effetti che seguono all'adesione, in Italia e negli Usa lo scudo funziona, oltre che ai fini della prevenzione di eventuali accertamenti fiscali futuri, anche in relazione a eventuali conseguenze penali. Peraltro, negli Stati Uniti - oltre ad escludere dallo scudo, come in Italia, gli accertamenti in corso - è assai rilevante nella procedura di condono l'atteggiamento di buona fede nonché di volontaria e piena collaborazione del contribuente affinché l'Irs (Internal Revenue Service, l'agenzia governativa che sovrintende al prelievo fiscale) possa individuare e tassare i redditi occultati: la procedura infatti prevede che l'Irs o il dipartimento di giustizia intervistino personalmente coloro che richiedono la regolarizzazione.

Per meglio comprendere le peculiarità delle proposte di regolarizzazione è utile comparare anche le sanzioni dettate nei vari paesi in caso di accertamento dell'irregolarità compiuta in assenza di sanatoria: in territorio inglese la sanzione è fino al 100% dell'imposta evasa con la pena accessoria della pubblicazione del nome del contribuente. Oltreoceano scatta anche il carcere (da uno a dieci anni a seconda del crimine) e sanzioni anche di diverse centinaia di migliaia di dollari. In Italia, però, le sanzioni arrivano anche al 240 per cento.

Studio legale Dta Piper  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Istanza trasparente. Non c'è tutela della privacy

## A Londra l'evasore esce allo scoperto

Alessandro Martinelli

L'adesione alla versione britannica dello scudo - formalizzata con la presentazione di una domanda di regolarizzazione nominativa, da presentare all'ufficio delle imposte - pare più vicina a quella statunitense che a quella italiana.

Un'importante differenza rispetto allo scudo nostrano, oltre alla predetta obbligatoria nominatività della domanda, è ad esempio quella relativa al fatto che la normativa inglese non prevede sanzioni correlate alla mera detenzione di attività finanziarie o patrimoniali e, quindi, l'adesione si limita a sanare i reati di omessa dichiarazione e tassazione dei redditi derivanti da queste consistenze.

Per scudare le giacenze estere, il contribuente inglese deve manifestare una preliminare adesione alla sanatoria, entro il pros-

mo 30 novembre: così si mette dunque al corrente il fisco britannico dell'esistenza di conti bancari e di altre attività patrimoniali estere a far data dal 1988 (uno spettro temporale invero assai lungo da verificare), alla quale segue una formale conferma di ricezione da parte dell'amministrazione finanziaria inglese. Contestualmente, il fisco attiva la procedura di verifica della posizione per determinare la presenza o meno di motivi ostativi (quali, ad esempio, la presenza di accertamenti in corso) che impediscano di beneficiare del condono.

La valutazione delle attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate è effettuata, per i conti correnti, sulla base dei tassi di cambio ufficiali, e per le altre attività patrimoniali, con il metodo del fair value o a valori di perizia con riferimento alla data di accesso allo scudo o a una data con-

cordata con il fisco inglese.

Una volta quantificato l'importo da versare, è possibile presentare il modello Ndo (New Disclosure Opportunity), attraverso il quale si formalizza al fisco un'offerta di adesione, entro i termini prestabiliti, che variano a seconda del metodo di invio prescelto: infatti, in caso di adesione cartacea, la dichiarazione e il contestuale pagamento vanno fatti entro il 31 gennaio 2010 mentre, in caso di adesione online, il termine è posticipato al 12 marzo 2010. Le sanzioni (applicare in misura ridotta) sono irrogate nella misura del 100% delle imposte evase per importi complessivi superiori a mille sterline: percentuale che aumenta però al 200% nel caso in cui il contribuente abbia utilizzato il precedente scudo del 2007.

In caso di mancata adesione è prevista, per l'emersione di posizioni non regolarizzate, una sanzione determinabile in un importo fino al 100% dell'imposta evasa e, se si tratta di importi superiori a 25 mila sterline, è pure disposta la pubblicazione del nome dell'evasore.

Studio legale Dta Piper  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le sanatorie

Principali caratteristiche degli scudi fiscali varati in Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti

Paese	Chi può usufruire dello scudo	La dichiarazione è anonima	Quale costo dovrebbe essere sostenuto	Sanzioni in caso di verifica fiscale
<b>ITALIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Persone fisiche</li> <li>☑ Associazioni</li> <li>☑ Trust</li> </ul>	☑ SÌ	5% del valore totale di quanto rimpatriato/regolarizzato	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ NO SOCIETÀ SÌ CFC</li> <li>☑ Sanzioni raddoppiate se derivanti da capitali detenuti in paesi black list</li> </ul>
<b>GRAN BRETAGNA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Persone fisiche</li> <li>☑ Associazioni</li> <li>☑ Trust</li> <li>☑ Società</li> </ul>	☑ NO	Il costo totale delle imposte viene calcolato caso per caso. Le sanzioni sono pari al 10% a meno che il contribuente non abbia aderito al precedente scudo. In questo caso la sanzione sarà del 20 per cento. Può venire attualizzato il valore totale delle imposte stimate fino a 20 anni. Non è necessario dichiarare introiti che abbiano generato tributi inferiori alle 50 sterline, né vi sono sanzioni se il totale dovuto all'erario è inferiore alle 1.000 sterline	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Fino ad un massimo pari al 100% dell'imposta e pubblicazione del nome del contribuente</li> </ul>
<b>USA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Persone fisiche</li> <li>☑ Associazioni</li> <li>☑ Trust</li> <li>☑ Società</li> </ul>	☑ NO	Le imposte originariamente dovute più gli interessi più la relativa sanzione (20% delle maggiori imposte dovute o il 40% per un errore sostanziale nella dichiarazione) su tutti gli anni in cui non è stata presentata la dichiarazione più un'addizionale sanzione del 20% del valore netto dei beni	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Sono previste sanzioni amministrative e penali per evasione fiscale, falsa dichiarazione dei redditi, mancata dichiarazione di conti esteri</li> <li>☑ Carcere, da 1 a 10 anni a seconda del crimine. Sanzioni massime da 100.000 a 500.000 dollari</li> </ul>

## Oltreoceano l'imposta scatta a «peso» pieno

Angelo Busani

La sanatoria Usa vuole far riemergere i redditi non dichiarati al fisco e relativi ad attività e capitali detenuti all'estero nei precedenti sei esercizi o, se per periodi inferiori, dall'anno in cui sono stati costituiti.

Questa *voluntary disclosure*, che si conclude giovedì prossimo 15 ottobre, prevede, in via generale, il pagamento delle imposte originariamente dovute oltre a sanzioni ridotte e interessi.

La regolarizzazione protegge dall'eventuale rischio di accertamento, data la "trasparenza" dell'adesione, concordata direttamente con l'Irs (ma, come detto, non per i procedimenti già in corso).

Per accedere allo scudo, i contribuenti devono presentare una domanda formale all'ufficio Irs competente, che valuta, caso per caso, ogni fattispecie sottopostagli per elaborare il risultato della regolarizzazione, formalizzando le imposte e le sanzioni da versare. Il contribuente, una volta ottenuto il via libera dall'Irs, deve presentare nuovamente le dichiarazioni dei redditi relative agli anni oggetto di rettifica, oltre ai modelli Fbar (*Report of Foreign Bank and Financial Account*), vale a dire sul monitoraggio fiscale.

Le attività oggetto di regolarizzazione comprendono, oltre ai conti correnti esteri, anche proprietà immobiliari, opere d'arte, marchi o brevetti, detenuti direttamente o per il tramite di soggetti terzi quali trusts o fiduciarie.

### Un esempio di calcolo

Si ipotizzi la regolarizzazione di un conto corrente estero non dichiarato, detenuto dal 2003 al 2008. Il capitale di partenza era pari a

1.000.000 di dollari. Gli interessi prodotti sono pari a 50.000 dollari all'anno.

Alla fine del 2008 sul conto corrente erano depositati 1.300.000 dollari.

Ipotizzando un'aliquota fiscale pari al 35%, l'importo della regolarizzazione è pertanto pari a:

■ imposte sul reddito non dichiarato: 105.000 dollari (50.000 x 35% x 6 anni = 17.500 dollari), oltre agli interessi;

■ sanzioni per errata dichiarazione (pari al 20% dell'imposta): 105.000 dollari x 20% = 21.000 dollari;

■ sanzioni sulle attività emerse: 1.300.000 dollari x 20% = 260.000 dollari;

■ il totale dovuto è pertanto

pari a 386.000 dollari, oltre agli interessi.

Al contrario, in caso di mancata adesione e di successivo accertamento, il rischio potenziale è quantificabile come segue:

■ imposte sul reddito non dichiarato: 105.000 dollari (50.000 x 35% x 6 anni = 17.500 dollari), oltre agli interessi;

■ sanzioni per errata dichiarazione (pari al 20% dell'imposta): 105.000 dollari x 20% = 21.000 dollari;

■ sanzione per mancata presentazione del modello Fbar: 2.175.000 dollari;

■ eventuali sanzioni per frode (75%): 78.750 dollari.

Il totale complessivo dovuto è pertanto pari a 2.379.750 dollari, oltre agli interessi e alle (eventuali) conseguenze di natura penale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### IN EDICOLA



UNA GUIDA PRATICA PER IL RIENTRO DEI CAPITALI ESTERI

Tutto sul rientro dei capitali detenuti all'estero. A spiegare tutti i passaggi dell'operazione rientro ci pensa «Scudo fiscale», la guida pratica del Sole 24 Ore, in edicola al prezzo di 4,90 euro più il prezzo del quotidiano. Sotto esame tutti i punti critici: dal rimpatrio alla regolarizzazione alle coperture

www.formazione.ilsole24ore.com/diritto-societa

## MASTER DI SPECIALIZZAZIONE

FORMULA WEEKEND

AVVOCATO D'AFFARI - Milano, 23 ottobre - 18 dicembre

PROPRIETÀ INTELLETTUALE - Milano, 17 ottobre - 12 dicembre

RESPONSABILITÀ CIVILE - Roma, 16 ottobre - 19 dicembre

In collaborazione con:



24 CREDITI FORMATIVI

Servizio Clienti  
Tel. 02 4587.020 Fax 02 4587.025  
info@formazione.ilsole24ore.com

GRUPPO 24 ORE  
La cultura dei fatti

Il Sole 24 ORE Formazione  
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano  
www.formazione.ilsole24ore.com

www.formazione.ilsole24ore.com/bs

## 8° MASTER GESTIONE E STRATEGIA D'IMPRESA

MILANO, DAL 23 NOVEMBRE  
MASTER FULL TIME - 7 mesi di aula e 4 di stage

Un programma didattico innovativo e multidisciplinare per formare i futuri manager d'impresa e consulenti, ideato in collaborazione con aziende, società di consulenza e docenti di grande prestigio. Un focus particolare ai processi di innovazione, internazionalizzazione e imprenditorialità familiare. Un ingresso privilegiato nel mondo del lavoro grazie al patrimonio di contatti della Business School del Sole 24 ORE.

INVESTI SUL TUO TALENTO.

I Partner del Master

accenture  
High performance. Delivered

BOSCH  
SISTEMI DI INTELLIGENZA

HayGroup

AMPHIX

Nuova edizione arricchita con Master24 Gestione e Strategia d'Impresa

MASTER 24

BROCHURE, DOMANDA DI AMMISSIONE E DATE DI SELEZIONE: WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM/BS

IASFOR  
SOCIO COSTITUTTORE

Servizio clienti  
Tel. 02 3022.3811/3906 Fax 02 3022.4462  
e-mail: segreteria.scuola@ilsole24ore.com

Il Sole 24 ORE

Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2000

Il Sole 24 ORE Formazione  
Via Monte Rosa, 91 - Milano  
Piazza Indipendenza, 23 - Roma